



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 643 del 25 NOV. 2020

**OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA ASST RHODENSE PER LA
DEFINIZIONE DI UN PERCORSO DI PRESA IN CARICO DEI BAMBINI CON
TRAUMI COMPLESSI**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 NOV. 2020 l'allegata proposta di
deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

NOV. 2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 643 del 25 NOV. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 19/12/2012 n. C-159/11 ha sottolineato che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici quei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;
- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";

Rilevato che presso il PO Pini della ASST G. Pini-CTO è presente la UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica che negli anni ha sviluppato una particolare expertise, tra l'altro, nella traumatologia del bambino;

Preso atto che con nota mail agli atti del 12.06.2020, l'ASST Rhodense ha richiesto a questa Azienda la disponibilità alla stipula di una convenzione per la presa in carico dei pazienti traumatologici complessi di età inferiore ai 4 anni;

Considerato che è interesse comune delle due Aziende definire dei percorsi di presa in carico dei pazienti traumatologici complessi di età inferiore ai 4 anni per assicurare le migliori cure possibili nella gestione dei traumi dei bambini;

Dato atto che con nota mail agli atti del 08.10.2020, questa Azienda ha comunicato la propria disponibilità alla stipula della convenzione in parola;

Dato atto altresì che, con diverse note mail agli atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST G. Pini-CTO e l'ASST Rhodense;

Acquisiti con note depositate in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica del PO Pini e del Direttore Sanitario;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 643 del 25 NOV. 2020

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il presente provvedimento non comporta spesa;


Ritenuto pertanto, di approvare la sottoscrizione delle convenzione di cui trattasi, nel testo depositato agli atti, avente validità dal 01.12.2020 sino al 31.12.2021;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la stipula di una convenzione con la ASST Rhodense, con validità dal 01.12.2020 al 31.12.2021, per la presa in carico dei pazienti traumatologici complessi di età inferiore ai 4 anni;
- 2- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, dott. Antonio Memeo;
- 4- di rilevare che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 5- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
atti n. 2020/1.1.3/2.24



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 643 del 25 NOV. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 30 NOV. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. _____ pagine e n. _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elvia Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

Convenzione con ASST Gaetano Pini per la definizione di un percorso di presa in carico dei bambini con traumi complessi

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini") con sede in Milano, Piazza A. Ferrari 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Francesco Laurelli**

E

L'ASST Rhodense (di seguito indicato come "ASST Rhodense") con sede in Garbagnate Milanese, V.le Forlanini, 95 - C.F. e P. IVA 09323530965 - rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi**

PREMESSO CHE

- Presso i Pronto Soccorso dell'ASST Rhodense possono accedere anche pazienti traumatizzati di età inferiore ai 4 anni;
- L'ASST Gaetano Pini dispone di una UOC Ortopedia Traumatologia Pediatrica che si occupa, tra l'altro, della traumatologia del bambino (0-14 anni);
- è obiettivo dell'ASST Rhodense definire dei percorsi di presa in carico dei pazienti traumatologici complessi di età inferiore ai 4 anni per assicurare le migliori cure possibili nella gestione dei traumi dei bambini;
- l'ASST Rhodense ha richiesto all'ASST Gaetano Pini di stipulare una convenzione per la presa in carico dei pazienti traumatologici complessi di età inferiore ai 4 anni;
- l'ASST Gaetano Pini ha accettato la proposta di convenzione inoltrata;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la definizione di un percorso tra l'ASST Rhodense e l'ASST Gaetano Pini per la presa in carico dei bambini traumatizzati di età inferiore ai 4 anni che accedono ad uno dei due Pronto Soccorso aziendali.

Dal punto di vista operativo quando un paziente pediatrico con traumi complessi accede ad uno dei due P.S. dell'ASST Rhodense sarà cura dell'ortopedico presente effettuare l'inquadramento diagnostico del paziente e, se il caso risulta difficile da gestire a causa delle risorse tecnologiche ed umane disponibili, chiamare il P.S. dell'ASST Gaetano Pini per avvisare dell'arrivo di un paziente di età inferiore ai 4 anni.

La documentazione clinica relativa all'inquadramento diagnostico sarà trasferita unitamente al paziente, in modo da accelerare le attività di presa in carico da parte dell'ASST Gaetano Pini.

Il trasferimento del paziente sarà a carico dell'ASST Rhodense.

Le prestazioni indicate saranno erogate di norma mediante n. 10 accessi annui.

Art. 2 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata: dal 01 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.**

Gli eventuali rapporti pregressi, intervenuti fra le parti, saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail **marketinglp@asst-pini-cto.it** oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

Qualora in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative, l'ASST che lo richiedesse trasmetterà all'altra una formale richiesta di revisione e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 3 - Assicurazione

Ciascuna delle due ASST coprirà i rischi connessi alla gestione del paziente all'interno della propria struttura secondo quanto previsto dalle rispettive polizze assicurative.

Art. 4 – Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

A tale proposito l'ASST Rhodense trasmetterà la documentazione sanitaria relativa all'inquadramento diagnostico del paziente all'ASST Gaetano Pini per la conseguente gestione del caso.

Art. 5 – Piano Triennale della Corruzione e regolamenti

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali della Corruzione e dei regolamenti aziendali di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-pini-cto.it – www.asst-rhodense.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione dei Piani Triennali della Corruzione e dei regolamenti aziendali da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 6 - Registrazione

Il presente atto:

- è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e s.m.i. e l'onere è a carico dell'ASST Rhodense.
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Rhodense
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

ASST GAETANO PINI
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

Data : _____

Data : _____

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione presa in carico bambini traumatologici rev. 20.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66822F205Z	NON PRESENTE